

N. 01838/2015 REG.PROV.CAU.

N. 04265/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4265 del 2015, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Impresud Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto  
presso Stefano Caserta in Napoli, Via del Parco Margherita N. 34;

*contro*

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, rappresentati e difesi per  
legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; Regione  
Campania in Persona del Presidente P.T., Comune di San Marco Evangelista,  
Comune di Caiazzo, Comune di Calvi Risorta, Comune di Casagiove, Comune di  
San Tammaro, Comune di Pastorano, Comune di Casapulla; Comune  
di **Sparanise**, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Grella, con domicilio eletto  
presso Pier Ferrara in Portici Napoli, Via Libertà 218 Bis;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

quanto al ricorso introduttivo:

del provvedimento a firma del Vice Prefetto Vicario del 13.08.15 prot n. 0045671 di mancata iscrizione nella White List di cui all'art. 1,c. 52 della L. n. 190/12; degli atti del procedimento informativo, non conosciuti, richiamati nel provvedimento impugnato; di ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: della determina del Comune di **Sparanise** n 760 del 14.08.15 di risoluzione del provvedimento di affidamento, della determina del Comune di San Marco Evangelista n. 52 del 14.08.15 di risoluzione dei contratti in essere e della ord. sindacale n. 14 del 14.08.14 di revoca ord. sindacale n. 33 del 31.12.13, della determina del Comune di Caiazzo prot. n. 295 del 14.08.15 di risoluzione del rapporto; della determina del Comune di Calvi Risorta n. 184 del 15.08.15 di risoluzione del rapporto; della determina del comune di Casagiove n. 627 del 17.08.15 di risoluzione dell'affidamento; della determina del Comune di San Tammaro n. 625 dell'4.08.15 di risoluzione del rapporto; della determina del Comune di Pastorano n. 97 del 17.08.15 di risoluzione del rapporto; della determina del Comune di Casapulla n. 153 del 14.08.15 di risoluzione del contratto;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, previa sospensiva e concessione di decreto inaudita altera parte dei seguenti atti:

Risoluzione contrattuale operata dal Comune di Sessa Aurunca con nota prot. n. 1170 del 17/8/15; Risoluzione del rapporto di lavoro del Comune di Crispano di cui alla det. n. 759 del 31/8/15; Interdittiva antimafia prot. n. 45673 del 13/8/15 comunicata il 19/8/15 unitamente all'avvio del procedimento n. 46240/2015; Decreto a firma del Prefetto di Caserta con il quale si stabilisce la straordinaria gestione del 31/8/15 prot. n. 47607 con riferimento agli appalti di servizi in corso di esecuzione; Avvio del procedimento dell'9/8/15 n. 46240; Decreto Prefettizio

del 15/9/15 prot. n. 0050192 di integrazione del provvedimento impugnato che ha stabilito la straordinaria gestione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta e di Comune di **Sparanise**;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto della estensione della gestione commissariale dell'azienda anche ai servizi per i quali le stazioni appaltanti avevano già esercitato il potere di revoca o di recesso dai contratti e dalle concessioni;

Ritenuti quindi non sussistenti, in relazione al pregiudizio prospettato con i secondi motivi aggiunti, i presupposti per l'adozione di ulteriori misure cautelari, essendo cessato il pericolo precedentemente ravvisato dal Collegio nella interruzione di alcuni servizi pubblici essenziali;

ritenuto, pertanto, di non poter accogliere l'istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati con i secondi motivi aggiunti;

di poter, comunque, compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) rigetta l'istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Ida Raiola, Consigliere

Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)